

dell'Economia e delle Finanze

Pros. 1163

Roma, 5 agosso 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento della Funzione Pubblica

- Gabinetto

- Ufficio Relazioni Sindacali

**ROMA** 

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO – ECONOMIA SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SEDE

OGGETTO: Comparto sanità. Atto di indirizzo personale dei livelli. Triennio contrattuale 2016-2018. Atto di indirizzo personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Triennio contrattuale 2016-2018 ed atto allegato recante: "Atto di indirizzo per l'attuazione del disposto dell'articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161".

Si fa riferimento alla nota n. DFP n. 39235 del 25 luglio 2016, con cui codesto Dipartimento ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, le ipotesi di atto di indirizzo indicate in oggetto.

Al riguardo si trasmette la nota prot. n. 64580 del 1º agosto 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

ad interim

0,052N

ID: 59305

CIBA 18

MINISTENO DELL'ICONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo Economia

- 2 AGO. 2016



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

- 1 AGO. 2016

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Prof. 64580/2016

Rif. prot. entrata n. 63095 Risposta a nota DFP 0039235 P-4.17.1.14 Allegati n.

> All'Ufficio del Coordinamento Legislativo S E D E



All'Ufficio Legislativo – Economia S E D E

OGGETTO: Comparto Sanità. Atto di indirizzo personale dei livelli. Triennio contrattuale 2016 – 2018. Atto di indirizzo personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Triennio contrattuale 2016 – 2018 ed atto allegato recante "Atto di indirizzo per l'attuazione del disposto dell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161".

Con nota prot. DFP 0039235 P-4.17.1.14 del 25/7/2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ha trasmesso gli atti di indirizzo in oggetto, approvati dal Comitato di settore Regioni - Sanità nella seduta del 13 luglio, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 47, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, per gli aspetti di più diretto interesse di questo Dipartimento, si osserva che entrambi gli atti di indirizzo omettono di quantificare, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 466 e 469, della legge n.208/2015 e dei criteri definiti dal relativo DPCM attuativo 18 aprile 2016, le risorse complessivamente disponibili per gli incrementi contrattulali da riconoscere nell'ambito di ciascuno dei due CCNL; i relativi oneri, peraltro, dovrebbero formare oggetto di appositi accantonamenti nei bilanci regionali per le parti di rispettiva pertinenza e di tale circostanza dovrebbe

essere fornita assicurazione da parte del Comitato di settore. Gli atti di indirizzo in parola, in merito allo specifico aspetto, si limitano invece a prendere atto di quanto stabilito dalla citata normativa senza peraltro indicare gli estremi del DPCM a cui fanno riferimento e senza fornire indicazioni in merito alla destinazione delle risorse disponibili (parte fissa e/o accessoria della retribuzione).

Per contro, i documenti esaminati contengono una serie di indicazioni all'Aran riguardanti specifici aspetti del rapporto di lavoro che si pongono in contrasto con vigenti disposizioni normative e/o sono suscettibili di determinare maggiori oneri, allo stato non quantificabili attesa la generica formulazione delle stesse, che difficilmente possono trovare copertura nelle risorse disponibili ai sensi della richiamata normativa. Ci si riferisce in particolare alle seguenti previsioni di cui si chiede lo stralcio per le motivazioni appresso indicate:

- l) Titolo II, punto 1, terzo capoverso personale dei livelli e dirigenza: entrambi gli atti di indirizzo prevedono che le regioni possono destinare a parte del personale le economie aggiuntive conseguite con risparmi sui costi per le risorse umane a seguito di processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ecc.. Premesso che di analoga indicazione, proposta nell'atto di indirizzo riguardante il biennio economico 2008/2009, è stato a suo tempo richiesto dal Governo lo stralcio, si evidenzia che a parte l'assenza sia di garanzie in merito alla certezza dei risparmi in questione, per i quali non si prevede alcuna modalità di certificazione, sia di limiti quantitativi per il loro impiego tale indicazione non è in linea con quanto previsto dall'art. 9-quinquies del DL n. 78/2015 in materia di riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri ed inoltre, per le regioni in piano di rientro, è suscettibile di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di personale da detti piani.
- 2) Titolo III, punto 1 personale dei livelli: si demanda al relativo CCNL la previsione di una specifica area delle professioni socio-sanitarie. Tale indicazione si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 3-octies del d. lgs n. 502/1992 e successive modificazioni che demanda l'istituzione di tale area ad apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 3) Titolo III, punto 2 personale dei livelli: si prevede la definizione, da parte del CCNL, della declaratoria delle competenze proprie del "professionista specialista" e del "professionista esperto" delle professioni sanitarie; quest'ultima figura, a differenza del professionista specialista, non risulta contemplata dall'ordinamento legislativo vigente; peraltro la denominazione attribuita a tale figura sembra sovrapporsi a quella corrispondente al profilo DS di cui è già presente nei CCNL vigenti la declaratoria.
- 4) Titolo III, punto 4 personale dei livelli: si prevede, tra l'altro, che il finanziamento delle indennità per talune posizioni organizzative possa avvenire al di fuori della gestione dei fondi contrattuali. In proposito si evidenzia l'onerosità della previsione in quanto si consentirebbe la corresponsione di emolumenti con foneri a carico del bilancio aziendale non quantificati né quantificabili in ragione dell'assenza di qualsiasi limite al ricorso a detta modalità.
- 5) Titolo V, punto 2 personale dei livelli e dirigenza: viene prevista la possibilità di riconoscere il "controvalore del maggior impegno profuso, che si qualifichi come vero e proprio dividendo aziendale". A prescindere dalla circostanza che si tratterebbe di un istituto

retributivo del tutto nuovo nell'ambito del pubblico impiego, si osserva che la previsione, anche ove diretta alla ripartizione di utili aziendali (la formulazione non appare chiara sotto tale profilo), introdurrebbe un elemento di rigidità ai fini del conseguimento dell'equilibrio finanziario a livello regionale soprattutto con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro.

- Titolo VI, punto 2 personale dei livelli e dirigenza: il comitato di settore si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito all'immissione nei CCNL del personale della ricerca, finora non contrattualizzato, degli IRCCS e degli IZS "a seguito delle decisioni in materia del legislatore per le quali si è avviato recentemente la procedura di consultazione delle parti interessate". In proposito si osserva che analoga previsione era stata a suo tempo proposta nell'ambito del Patto della salute 2014-2016 ma non assentita per la sua onerosità; profilo quest'ultimo la cui definizione in termini di quantificazione e di copertura costituisce elemento imprescindibile ai fini di una eventuale valutazione positiva dell'iniziativa.
- 7) Titolo III, punto 1 dirigenza: si prevede la definizione di un nuovo percorso di carriera per la dirigenza medico-veterinaria e sanitaria nel quale gli incarichi professionali abbiano la stessa parametrazione economica di quelli gestionali, compresi quelli di struttura complessa. Al riguardo si osserva che la prevista utilizzazione a tal fine di risparmi conseguenti alla riduzione degli incarichi gestionali non è idonea a garantire la neutralità dell'intervento in quanto in contrasto con l'art. 9-quinquies del DL n. 78/2015, il quale dispone la riduzione permanente delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di un importo corrispondente ai risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture a seguito dei processi di riorganizzazione finalizzati al rispetto degli standard ospedalieri. Inoltre, l'iniziativa non appare compatibile con le ulteriori vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale soprattutto con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro.

Con riferimento alle seguenti ulteriori indicazioni contenute in ciascuno degli atti di indirizzo esaminati, si evidenzia, inoltre, l'esigenza di integrare le stesse precisando espressamente che la loro attuazione potrà comunque avvenire solo ove siano individuate modalità compatibili con le risorse a disposizione:

- 1) Titolo IV, punto 1 personale dei livelli: concernente la possibilità di unificare gli incarichi di coordinamento, specialista e di posizione all'interno di una specifica categoria. Infatti, ove tale eventualità investa anche gli aspetti retributivi, tenuto conto del differente trattamento economico attualmente previsto per gli incarichi di coordinamento e per le posizioni organizzative, si possono prefigurare profili di onerosità con riferimento agli incarichi già attribuiti ove confermati.
- 2) Titolo IV, punto 3 personale dei livelli e dirigenza: concernente la prevista valorizzazione dell'operatore e dirigente senior, attesa la generica formulazione di tale indicazione che non specifica né in cosa consista detta valorizzazione né i livelli minimi di anzianità da considerare.
- 3) Titolo III, punto 1.1, terzo alinea —dirigenza: concernente la valutazione di tutto il servizio svolto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato per i risvolti di tale previsione, in particolare, sugli oneri dell'indennità di esclusività.

- 4) Titolo III, punto 1.2, sesto alinea e Titolo IV, punto 1-dirigenza: concernente la revisione del sistema degli incarichi con particolare riferimento all'acquisizione delle fasce dell'esclusività e il loro aggancio stabile alla retribuzione complessiva attesa la non chiara portata della previsione.
- 5) Titolo IV, punto 2, dirigenza: riguardante l'introduzione di maggiori garanzie per i medici e sanitari nell'ambito della copertura assicurativa per i conseguenti risvolti di spesa.
- 6) Titolo IV, punto 3, dirigenza: con riferimento alla revisione della valorizzazione economica delle tariffe orarie correlate ai turni.

Relativamente, infine, alle indicazioni contenute in materia di fondi contrattuali nel Titolo V, punto 1, di entrambi gli atti di indirizzo, nel ritenere condivisibili le relative finalità (semplificazione nella costituzione dei fondi, nel computo è nelle modalità di utilizzo delle relative risorse) con riferimento alle singole azioni indicate (es.: revisione finanziamento progressioni orizzontali, riconsiderazione risorse per le condizioni di disagio, ecc.) andrebbe specificato che la loro attuazione dovrà «comunque avvenire nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dei fondi medesimi.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che gli atti di indirizzo esaminati, così come formulati, non possano essere valutati positivamente sotto il profilo della compatibilità finanziaria ai sensi del citato art. 47, comma 2, del d. lgs n.\\\165/2001 e s.m..

Il Ragioniere Generale dello Stato